



I.I.S. STATALE "F. BALSANO"

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)
Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A
e-mail: csis02700a@istruzione.it; csis02700a@pec.istruzione.it

Roggiano G., 18/09/2024

Al personale Docente e Ata
Ai Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti
E p.c.
Alla DSGA
Albo online
Atti
Sito

OGGETTO: direttiva sulla vigilanza su studentesse e studenti. Responsabilità ed obblighi del personale Docente e ATA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** l'art. 28 della Costituzione che recita: "*i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici*";
- VISTA** la Legge 312/1980, art. 61;
- VISTI** gli artt. 2047 e 2048 Cod. Civile, relativi agli obblighi di vigilanza dei precettori e alle responsabilità da essi derivanti;
- VISTO** il DPR 3/1957;
- VISTO** l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
- VISTO** il D.Lgs. 81/2008;
- VISTO** il CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
- VISTO** il vigente Regolamento di Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02/09/2022;
- ad integrazione delle disposizioni impartite per l'avvio delle attività didattiche (prot. 1770 del 14/09/2024);

EMANA

la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sulle studentesse e sugli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche e, in generale, durante la permanenza degli allievi nei plessi e nelle relative pertinenze.

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del **personale docente** e dei **collaboratori scolastici**, come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. **2047** C.c. "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*".

L'art. **2048** c.c. dispone che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., **l'insegnante** si scagiona se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante, avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che *l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio* e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente **deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza** che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Di seguito si forniscono disposizioni inerenti le diverse attività da svolgere in aula:

1. il personale docente è tenuto a trovarsi in classe ***cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni*** (come da vigente CCNL) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli allievi affidati;
2. ***durante lo svolgimento delle attività didattiche***, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella specifica scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, in assenza di altro insegnante compresente, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno. **Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza** su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003), ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente *negligenza* (art. 2048 C.C.);
3. è necessario che ciascun insegnante segnali tempestivamente alla dirigenza potenziali situazioni di pericolo ed eviti che gli studenti incorrano in situazioni di rischio: **si raccomanda, quindi, di prestare massima attenzione all'apertura corretta di porte e finestre e ai movimenti in aula degli alunni, ai quali non deve essere consentito di sporgersi alle finestre stesse o di uscire sulle verande presenti in alcune aule (es. c/o plesso IPSIA), né di gettare oggetti all'esterno;**
4. in occasione delle uscite degli studenti che necessitano dei servizi igienici, si raccomanda ai docenti di non consentire l'uscita contemporanea di più allievi e di vigilare sui tempi di permanenza degli stessi al di fuori dell'aula;
5. i collaboratori scolastici sono tenuti a cooperare con i docenti e a vigilare sugli studenti quando usufruiscono degli spazi comuni (es. corridoi, scale interne) (CCNL 2019-2021, art. 23, c. 4, lett. e);
6. ***il personale docente***, altresì, ***è invitato a non intrattenersi***, per eventuali urgenze, ***con i genitori***, per evitare di eludere la sorveglianza degli studenti, che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata dell'attività scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento e al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con gli orari di chiusura della scuola, come deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 12 settembre 2024;
7. ***al termine delle attività didattiche***, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli allievi ad esercitare il necessario controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi e sulle scale.
8. Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.
9. Per favorire il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), gli stessi collaboratori sono tenuti a presidiare la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti e nel rispetto dei compiti specifici assegnati.
10. I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di

ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i **collaboratori scolastici**, hanno “*compiti d'accoglienza e di sorveglianza*” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. In particolare, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare – ciascuno nel settore di propria pertinenza – sui movimenti degli studenti, sia all'ingresso e all'uscita, sia durante gli spostamenti da un'aula all'altra (es. verso i laboratori o la palestra) e, in generale, all'interno dell'edificio e delle rispettive pertinenze (es. cortili o parcheggi), anche durante lo svolgimento dell'intervallo (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A)

3. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora provvederà ad accompagnare gli studenti fino alle uscite assegnate alle singole classi.

In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Ciò vale anche per gli alunni autorizzati all'uscita anticipata.

4. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici *solo* se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da un'altra persona da loro formalmente delegata e regolarmente autorizzata, previo accertamento dell'identità.

5. Disposizioni comuni

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'Ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario.

6. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine, evitando di sostare nei corridoi, e i collaboratori scolastici in servizio, qualora nella classe non sia presente altro docente titolare, vigileranno sugli allievi finché non sarà giunto l'insegnante di turno. Gli studenti, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere nella propria aula mantenendo un comportamento corretto.

7. Vigilanza durante l'intervallo

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo è a carico del/dei docente/i assegnato/i alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica, evitando che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici. I collaboratori scolastici eserciteranno un'attenta vigilanza affinché i ragazzi rispettino le norme di comportamento per non creare danno a sé e agli altri.

8. Vigilanza rispetto ai minori con disabilità

La vigilanza sui minori portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, **deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe** e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico assegnato al piano o nell'area in cui si trova la classe di appartenenza dell'alunno.

9. Vigilanza durante gli spostamenti nell'edificio scolastico, le attività di laboratorio e nei locali adibiti allo svolgimento dell'attività motoria

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo ai comportamenti degli studenti si estende anche alle attività svolte nei laboratori e nei locali temporaneamente adibiti allo svolgimento dell'attività motoria (es. palestra).

I docenti di Scienze Motorie sono tenuti ad accompagnare gli allievi durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. I trasferimenti da un locale all'altro, all'interno della scuola, devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali e delle misure di sicurezza.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività didattica. In caso di utilizzo di device, è necessario controllare che gli studenti non accedano a siti a rischio e diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente.

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli allievi hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni del docente che impartisce l'insegnamento, il quale è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sui ragazzi e sui loro movimenti. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il dirigente scolastico, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per documentati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli studenti interessati.

In caso di infortunio ad un alunno – per il quale non si renda necessario contattare il servizio 118 - , il docente è tenuto a soccorrere il minore secondo la necessità e utilizzando, se necessario, il materiale della cassetta di sicurezza; provvederà al tempo stesso ad avvertire il collaboratore scolastico assegnato al piano per garantire la vigilanza sul resto della classe, qualora non sia presente un docente compresente. Dopo aver soccorso il minore, il docente interessato avviserà l'Ufficio Alunni della segreteria scolastica per la comunicazione da inviare alle famiglie e provvederà a relazionare per iscritto sull'evento, indicando con precisione luogo e ora dell'evento, l'attività svolta, eventuali testimoni e ogni altra notizia utile per la ricostruzione del fatto.

10. Vigilanza durante le visite guidate/uscite didattiche/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, in quanto attività didattica deliberata a livello collegiale, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M. 291/92. Ulteriori indicazioni saranno fornite in occasione delle singole iniziative.

La presente è suscettibile di integrazioni per eventuali successive disposizioni normative o qualora l'aggiornamento del Regolamento d'Istituto e dei rispettivi allegati lo richieda.

Distinti saluti

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Alessandra Morimanno

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*